

A tutti gli Organismi di certificazione accreditati/accreditandi PRD
Alle Associazioni degli Organismi di valutazione della conformità
A tutti gli Ispettori/Esperti del Dipartimento DC

Loro sedi

OGGETTO Dipartimento Certificazione e Ispezione

Circolare tecnica DC N° 25/2024 - Parere espresso dal Comitato Settoriale di Accreditamento Prodotti da Costruzione (CSA CPR) – Certificazioni di prodotti in “Rebranding”

Egregi destinatari,

a seguito di alcune richieste di chiarimenti ricevute, con la presente si rende noto che il Comitato Settoriale di Accreditamento Prodotti da Costruzione si è espresso in merito alla gestione delle Certificazioni dei Prodotti da Costruzione in “Rebranding” formulando, in occasione della Riunione del 04 marzo 2024, il parere riportato sotto che, a seguito dell’invio alle Autorità di Notifica coinvolte, deve essere applicato dagli Organismi Accreditati a fronte del Regolamento (UE) 305/2011 nel rilascio di Certificazione di Prodotti Rinominati (Rebranding).

Parere.

Nel caso in cui il Fabbricante B abbia un magazzino, l’Organismo Notificato deve sempre eseguire un Audit Iniziale in campo ed anche le successive Sorveglianze debbano essere eseguite in campo. Salvo casi puntuali e specifici in cui sia oggettivamente e univocamente determinabile che il trasferimento del prodotto B e/o qualsiasi successivo imballaggio e stoccaggio del prodotto B nel magazzino dell’impresa B non possa in alcun modo influenzare la conformità del prodotto B alla dichiarazione di prestazione, potendo eseguire in tali casi (specificatamente individuati ed analizzati in forma documentata, inclusi eventuali supporti foto/video) delle valutazioni di tipo documentale sia in fase di Verifica Iniziale sia nelle successive Sorveglianze.

Nel caso in cui il Fabbricante B non abbia un magazzino e le spedizioni ai suoi clienti vengono effettuate direttamente dal Fabbricante A, l’Organismo Notificato non deve sempre eseguire un Audit Iniziale in campo pur avendone la possibilità se ritenuto opportuno, ma può emettere il Certificato al Fabbricante B sulla base di un Esame Documentale, eseguendo su base documentale anche le successive Verifiche di Sorveglianza.

Con riferimento alla condivisione dei risultati di prova fra i due Fabbricanti (rif. § 6.2 del Position Paper NB-CPR/19/813r1), il Fabbricante B dovrebbe avere di regola i Rapporti di Prova integrali (Prove di Tipo TT e prove di autocontrollo), in quanto deve rispondere della marcatura CE dei propri prodotti e, in caso di contestazione, deve essere in grado di dimostrare quanto dichiarato, oltre a poter appurare, per esempio, le condizioni di prova e i campioni testati.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Dott. Lorenzo Petrilli

Vice Direttore Dipartimento
Certificazione e Ispezione